

Codice A1815A

D.D. 13 aprile 2017, n. 1077

CB_04/17 VITALE BARBERIS CANONICO SPA CF P.IVA 0122 512 0029 - Comune di Pray (BI) -Torrente Sessera. Istanza per autorizzazione concessione breve per accesso in alveo e Torrente Sessera per accertamento stato di conservazione fondazione muro spondale e istanza per taglio vegetazione arbustiva.

Vista l'istanza presentata dalla Ditta VITALE BARBERIS CANONICO SPA, Via Diagonale n. 296 -13832 Trivero (BI) - C.F./P.IVA: 01225120029, in data 03/02/2017 nostro prot. n. 5538/A1815A, tesa ad ottenere l'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del RD 523/1904 e la concessione demaniale breve, per l'utilizzo temporaneo non superiore ai 15 giorni di un'area demaniale finalizzata alla formazione di una pista provvisoria di sviluppo longitudinale di 200 m per una larghezza variabile dai 2,5 - 3,00 m circa, che dovrà consentire l'immissione in alveo del Torrente Sessera di un escavatore cingolato per la formazione della stessa. Inoltre, sono previsti degli scavi esplorativi localizzati in corrispondenza dei repellenti idraulici al fine di accertarne lo stato. Ad avvenuto accertamento gli scavi saranno tempestivamente ritombati.

E' richiesta altresì l'autorizzazione al taglio di vegetazione arbustiva in alveo in quanto necessaria alla apertura della pista provvisoria di cui sopra. Gli interventi previsti ricadono Comune di Pray (BI) località Molino.

Preso atto degli elaborati di progetto, redatti dallo Studio di Ingegneria Civile Ambientale "Insieme Ingegneria" sito in Corso Roma n. 17 - 13019 Varallo (VC) e sottoscritti dal Dott. Ing. Roberto MATTASOGLIO.

Vista la nota del Comune di Pray (BI) in data 02/03/2017 nostro prot. 10602/A1815A di avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio della pratica CB_04/17: VITALE BARBERIS CANONICO SPA senza che siano pervenute osservazioni decoro l'intervallo temporale tra il 15/02/2017 e il 02/03/2017.

Vista la pubblicazione sul BURP del 23/02/2013 della pratica CB_04/17: VITALE BARBERIS CANONICO SPA, e decorsi 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione senza che siano pervenute osservazioni;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000,
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e ss.mm.ii.;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii.;

- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013;
- visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- vista la richiesta di questo Settore al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Biella in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011);
- vista la nota nostro prot. 11298/A1815A in data 07/03/2017 della Provincia di Biella la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- considerato che gli arbusti da rimuovere sono privi di valore economico.

determina

di autorizzare, la Ditta VITALE BARBERIS CANONICO SPA, Via Diagonale n. 296 - 13832 Trivero (BI) - C.F./P.IVA: 01225120029, in linea idraulica ai sensi del RD. 523/1904 i suddetti lavori, il taglio della vegetazione arbustiva in alveo, nonché specifica concessione demaniale breve per l'occupazione di spazi e aree del demanio idrico per l'utilizzo temporaneo non superiore ai 15 giorni di un'area demaniale finalizzata alla formazione di una pista provvisoria, per consentire gli scavi esplorativi localizzati in corrispondenza dei repellenti idraulici al fine di accertarne lo stato, nel Torrente Sessera in Comune di Pray (BI) località Molino, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, nonché all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 3) è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- 4) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 5) premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 6) le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti Regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;

- 7) il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- 8) durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- 9) nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- 10) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro 31/12/2017 condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- 11) durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato Torrente Sessera;
- 12) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 13) il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 14) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Amministrazione autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 15) l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- 16) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge e che dovranno essere comunicate date degli interventi di manutenzione, unitamente all'indicazione delle targhe dei mezzi utilizzati, a questo Settore e al Gruppo Carabinieri Forestale, al fine di poter effettuare eventuali controlli;
- 17) il soggetto autorizzato dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Biella domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987) almeno quindici giorni prima della data prevista degli interventi, ed inoltre ottemperare alle prescrizioni del parere di compatibilità dei lavori con la fauna ittica rilasciatoo dalla Provincia di Biella, (prot. 5207 del 07/03/2017) assunto in data 07/03/2017 al nostro prot. 11298/A1815A.

La presente concessione si intende accordata nei limiti e nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto CRIVELLI)